

Rep. Atti N. _____ del _____

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA STRUTTURA
NUOVAMENTE SRL PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DSAp
E TRATTAMENTI LOGOPEDISTICI AMBITO TERRITORILE DI FIRENZE.

L'anno duemila ventuno (2021) il giorno _____ del mese _____ ,

TRA

- L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale _____ del _____ ;

E

La Struttura Nuovamente srl, di seguito denominata "Struttura" con sede legale in Scandicci (Fi), via Francesco Gioli, 5/11, partita IVA 06410100488, nella persona del Sig. Johanan Vitta, nato a Gerusalemme (IL) l' 11/08/1941, C.F. VTTJNN41M11Z226F, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale. **Il medesimo dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 co. 7 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, co. 60-64 e successive modificazioni;**

VISTI

- Il D.LGS. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
- l'art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/1999 e s.m. i.; ove si prevede che "la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8-ter, all'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies..."
- la L.R. n. 51 del 05/08/2009 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 "Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)";
- il Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020";

- il DPCM 12/01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del D.LGS 502/92, in particolare l'art. 25 e l'art. 32 "Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo";
- la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12/01/2017;
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del D.LGS 281/97 art. 4, sul documento recante "Linee d'indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi in area pediatrico - adolescenziale" integrato dal documento "Rete dell'emergenza - urgenza pediatrica" Rep. Atti n. 248 del 21-12-2017;
- l'Intesa, ai sensi dell'art. 8 L. 131/03 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e adolescenza" Rep. Atti n. 70 LU del 25 luglio 2019;
- la DGRT n. 1218/18 e i relativi: Allegato 1 (Linee guida per la diagnosi e gestione dei disturbi specifici dell'apprendimento) e Allegato 2 (soggetti privati che possono rilasciare la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento);
- la Legge n. 170 del 8/11/2018 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo "GDPR";
- il D.LGS n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal D.LGS n. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 179 del 30/01/2019 ("Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Riconoscimento e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni");
- la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 250 del 28-02-2020 "Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati";

PREMESSO

- che con delibera del Direttore Generale n. 680 del 14/05/2021 è stato approvato l'Avviso di Manifestazione d'interesse per l'acquisizione di prestazioni ambulatoriali di valutazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento DSAP e trattamenti logopedici nell'ambito territoriale di Firenze
- che con Verbale di valutazione di Manifestazione di interesse del 23/06/2021 la Commissione appositamente istituita, attesta che la Struttura Nuovamente srl è idonea alla sottoscrizione di un accordo contrattuale con l'Azienda USL Toscana Centro per prestazioni ambulatoriali di valutazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento DSAP e trattamenti logopedici in riferimento ai criteri di cui all' Avviso citato;
- il presente accordo contrattuale si colloca nell'ambito della programmazione regionale dell'assistenza alle persone disabili, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005 e success. modif. e integr.;

Preso atto

- della scheda di fabbisogno trasmessa via mail alla SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli dal dott. Roberto Leonetti, Direttore della UFC SMIA di Firenze, in data 21/07/2021, agli atti d'ufficio, firmata dal dott. Roberto Leonetti, dal dott. Marco Armellini, Direttore Area Infanzia e Adolescenza, dal Dott. Emanuele Gori, Direttore Sanitario dell'Azienda USL Toscana Centro, dal dott. Giuliano Casu, Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze nonché dalla d.ssa Valeria Favata, Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione, inerente il progetto sperimentale con ambulatorio Infanzia/Adolescenza ad Alta Specializzazione per valutazioni multidisciplinari e trattamenti logopedici nell'ambito dei disturbi di apprendimento e dei disturbi del neuro sviluppo previsti nei Livelli Essenziali di Assistenza, prevalentemente rivolto all'utenza dell'ASL Toscana Centro Zona Firenze e Zona Nord- ovest e ubicato nella Zona Nord -ovest;

- che in detta scheda di fabbisogno si rileva:

- a) l'alto numero di richieste alla UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Firenze ed in particolare nella Zona nord ovest della tipologia di prestazioni come sopra descritte;
- b) la presenza di Linee Guida regionali e nazionali nell'ambito dei disturbi specifici dell'apprendimento che prevedono tempi di risposta ed équipes multidisciplinari per la valutazione;
- c) che le liste d'attesa per le citate prestazioni in dette Zone oltrepassano i 12 mesi;
- d) risulta impossibile dedicare ulteriori risorse interne per dare risposta alle necessità terapeutiche sopra dettagliate;

- che la Struttura "Nuovamente srl" - tipologia di presidio: Centro o presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale B2.1 per il trattamento di disabilità psichiche - risulta autorizzata al funzionamento con atto n. 1510 del 23/04/2014, rilasciato dal Comune di Scandicci (Fi), rettificato in data 27/10/2014 e la stessa risulta, altresì, accreditata dalla Regione Toscana con comunicazione in data del 19/12/2014, entrambi gli atti ai sensi della L.R. 51/09 e del relativo Regolamento Regionale della Toscana n. 79/R del 17/11/2016 come novellato dal Regolamento Regionale della Toscana n. 90/R del 16/09/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Le parti convengono che oggetto della presente convenzione è l'acquisizione di prestazioni ambulatoriali di valutazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento DSAP e trattamenti logopedici nell'ambito territoriale di Firenze.
3. La Struttura s'impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione.

Art. 2 - OBIETTIVI

1. L'Azienda si avvale della Struttura per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali di valutazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento DSAP e trattamenti logopedici nell'ambito territoriale di Firenze, Zona Nord - ovest.
2. Gli obiettivi della presente convenzione sono:
 - dare risposta coerente alle citate Linee Guida sia per quanto riguarda la tempistica che per la multidisciplinarietà;
 - ridurre le liste d'attesa.

Art. 3 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio ha sede la Struttura ed ha efficacia nei confronti dei residenti nell'ambito dell'Azienda medesima.

Art. 4 - DESTINATARI

I destinatari della presente convenzione sono gli utenti delle UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell'Azienda USL Toscana Centro, in particolare quelli della Zona Firenze e Zona Nord-Ovest.

Art. 5 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E DOTAZIONE DI PERSONALE

1. Come sopra indicato, la struttura è autorizzata, ai sensi del Regolamento n.79/R del 17/11/2016 e s.m.i., come Centro o presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale B2.1 per il trattamento di disabilità psichiche.

2. Con la sottoscrizione del presente accordo, la struttura mette a disposizione le seguenti figure professionali

pacchetto n. 7 ore :

Neuropsichiatra infantile n. 2 ore;

- Psicologo esperto in neuropsicologia n. 3 ore;
- Logopedista n. 2 ore;

pacchetto n. 12 ore:

- Logopedista n. 12 ore.

3. I professionisti sopra elencati impiegati nelle suddette prestazioni devono possedere i requisiti di cui all'Allegato 2 della DGRT 1218- 2018 nonché quelli di seguito riportati:

Neuropsichiatri:

Specifiche conoscenze per la diagnosi differenziale fra cui percorso di formazione specifica a livello neurologico e psichiatrico dell'infanzia e adolescenza acquisita nel percorso di specializzazione con particolare attenzione all'aspetto clinico e diagnostico dei disturbi del neuro sviluppo, prescrizione e monitoraggio psicofarmacologico nelle principali patologie psichiatriche del bambino e dell'adolescente, follow up neuropsichiatrico nei bambini con sindromi disgenetiche e principali patologie neurologiche (in particolare monitoraggio elettroclinico nell'epilessia); ulteriori specifiche conoscenze per la diagnosi differenziale fra cui conoscenza del disturbo dello spettro autistico acquisite tramite corsi di formazione post specializzazione. In particolare acquisizione delle competenze per la somministrazione del ADOS - 2 Autism Diagnostic Observation Schedule e/o ADI in ambito clinico.

Psicologi/Psicoterapeuti

Diploma di scuola di specializzazione post lauream in Neuropsicologia dello sviluppo.

Logopedisti

Conseguimento di almeno un livello di formazione PROMPT.

4. Tutti i sopra citati specialisti devono aver maturato almeno n. 2 anni di esperienza in centri di infanzia e adolescenza multidisciplinari.

Art. 6 - PRESTAZIONI

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Struttura si impegna a realizzare le seguenti prestazioni:

- n. 400 pacchetti, ciascuno della durata di n. 7 ore, per prestazioni ambulatoriali per la diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento DSAP;

- n. 63 pacchetti, ciascuno della durata di n. 12 ore, per trattamenti logopedici.

2. La Struttura è esente dal pagamento dell' IVA ai sensi dell' art 10 DPR 633-72.

Art. 7 - TIPOLOGIA DI UTENZA, REQUISITI DI ACCESSO, ORARI E SEDE.

1. Il target di utenza ammessa alle attività elencate all'art.5 è costituito da soggetti con disturbi specifici di apprendimento DSAP e necessitanti di trattamenti logopedici in fascia di età 7 - 18 anni.

2. I requisiti di accesso sono i seguenti:

- pazienti inviati dalle UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell'Azienda USL Toscana Centro ed in primis i pazienti della Zona di Firenze e Zona Nord - Ovest.

3. L'attività si svolge dal lunedì al venerdì in fascia oraria dalle 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 19,30 Il sabato dalle ore 8:30 alle 13:00, per un massimo di n. 12 mesi.

4. L'attività si svolgerà presso la sede della Struttura NUOVAMENTE srl in Scandicci (Fi) , via Francesco Gioli, 5-11.

Art. 8 - BUDGET

1. L'Azienda corrisponderà annualmente alla Struttura le somme sotto specificate a fronte di servizi effettivamente resi ed erogati nelle modalità stabilite dal presente accordo. In particolare saranno corrisposte le seguenti tariffe:

- n. 400 pacchetti, ciascuno della durata di n. 7 ore, costo unitario pari ad Euro 220,03, per prestazioni ambulatoriali per la diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento DSAP, per un totale massimo ANNUALE di Euro 88.012,00.

- n. 63 pacchetti, ciascuno della durata di n. 12 ore, costo unitario pari ad Euro 297,53, per trattamenti logopedici , per un totale massimo annuale di Euro 18.744,39.

2. Il budget annuale complessivo per le attività sopra descritte ammonta ad Euro 106.756,39.

Art. 9 - RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare per e-mail al Servizio Amministrativo competente per territorio il rendiconto delle prestazioni effettivamente erogate con i nominativi dei singoli utenti e corredato da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile della Struttura ai sensi del DPR 445/2000.

Le fatture potranno essere emesse solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini - Decreto MEF 27/12/2019).

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al

regolare pagamento delle prestazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l'obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

3. La fattura elettronica relativa a utente residente nell'Azienda USL Toscana Centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco d'Ufficio identificativo relativo all'Area di residenza dell'assistito.

Sarà altresì cura dell'Azienda Sanitaria comunicare eventuali variazioni dei Codici Univoci.

La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

4. Saranno emesse all'Azienda le fatture relative alle prestazioni come indicato agli artt.5 e 6 della presente convenzione, specificando in fattura la tipologia della prestazione erogata e le tariffe applicate. Ciascuna fattura deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, la tipologia del servizio, il periodo di fatturazione, l'assenza di obbligo all'indicazione del CIG.

4. Il pagamento avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle prestazioni erogate rilasciata dal Responsabile della convenzione per gli aspetti sanitari.

Le prestazioni fatturate saranno pagate previo accertamento di:

a) regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (L. 266/2002 e s.m.i.);

b) tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136);

c) mancanza di inadempimenti (art. 48 bis DPR 602/1973 “ Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni”.

4. Le prestazioni erogate dalla Struttura sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633-1972.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 07.07.2011, le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.

2. L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di regolarità contributiva ENPAM e EMPAP e INPS gestione separata.

3. La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 11- RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, (D.LGS 196/03 così come novellato dal D.LGS 101/18 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

È fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nell'apposito articolo dedicato al trattamento dei dati.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la

Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico della Struttura che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.LGS 81/08 a seguito della pandemia Covid 19.

La Struttura dà assicurazione che non è stata oggetto di irrogazione alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.LGS 231/01 che impediscono di contrarre con gli Enti Pubblici.

ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. La verifica dello svolgimento delle prestazioni e della loro qualità è assegnata ai Referenti professionali aziendali di cui all'art. 19.
2. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuove attivazioni e/o il pagamento delle fatture giacenti.
3. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente ufficio aziendale procederà all'applicazione di penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di Euro 400,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto dalla struttura per le prestazioni rese.
4. Trascorso inutilmente il termine concesso per sanare le violazioni ovvero al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere per inadempimento del presente accordo, mediante preavviso di 30 giorni e fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.
5. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.

ART. 13 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. La Struttura attesta di aver assicurato i propri operatori contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
2. La Struttura solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione delle attività.
3. La Struttura si impegna a produrre copia delle polizze assicurative.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Struttura è tenuta a far osservare ai propri operatori i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'Azienda adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 1358/2016.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/18,

e della deliberazione del Direttore Generale n. 179/2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “Privacy”.

2. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata deliberazione n. 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’ “Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679” (allegato B).

3. Unitamente alla Convenzione stipulata tra le parti contraenti e l’Atto di nomina sopra citato viene inoltrata alla Struttura anche la Delibera del Direttore Generale n. 250 del 28-02-2020 inerente la procedura aziendale in caso di violazione dei dati personali (cd. *Data breach*)

ART. 16 - DURATA, RISOLUZIONE O RECESSO

1. Il presente contratto ha durata per 12 mesi decorrenti dal 20 -09-2021.

2. Il presente contratto può essere rinnovato per un ulteriore anno, previo accordo tra le parti debitamente recepito. È esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato della Struttura.

3. L’Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della medesima e/o di gravi inadempienze nell’erogazione delle attività oggetto della presente convenzione come previsto da art. 11.

4. L’Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l’attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata alla Struttura con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata a/r. In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.

5. Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 - REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

2. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi del comma 646 della legge n. 145/2018.

Art. 18 - FORO COMPETENTE E CLAUSULA DI RINVIO

1. In caso di controversie in merito all’applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Art. 19 - RESPONSABILI

1. Sono individuati quali responsabili dell’accordo contrattuale:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della convenzione per gli aspetti sanitari nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza Firenze Dr. Roberto Leonetti;
- per la Struttura “Nuovamente srl “: il Responsabile della convenzione nella figura della D.ssa Anna Vitta.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'Azienda USL Toscana Centro

- Il Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze- Empoli
dott.ssa Annalisa Ghiribelli
(firmato digitalmente)

Per la Struttura “ Nuovamente srl. “ Il Rappresentante Legale dott. Johanan Vitta
(firmato digitalmente)